

# Pensionati INPS: a luglio il bonus IRPEF

**L'erogazione dei bonus di 80 euro ai pensionati da parte dell'INPS partiranno dal mese di luglio: il Messaggio dell'Istituto.**

Noemi Ricci - 27 giugno 2014



Per i **pensionati INPS** il bonus di 80 euro previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modifiche nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143, arriva nel mese di luglio.

=> Bonus IRPEF : quando spetta in pensione

## Pensioni ammesse

L'operazione vede coinvolte le prestazioni di **accompagnamento a pensione** a favore dei lavoratori anziani di cui all'art. 4 della legge 92/2012, gli **assegni straordinari** di sostegno al reddito erogate dai fondi di settore e le **pensioni integrative** qualificate come fondi di previdenza complementare.

A darne notizia è stato lo stesso INPS con il Messaggio n. 5528/2014 con il quale ha illustrato le attività di ricostituzione delle pensioni elaborate a livello centrale nel corso dei mesi di maggio e giugno 2014, che avrà effetto a partire dalla rata di pensione del mese di luglio 2014.


=> Bonus IRPEF: i casi particolari

La piattaforma fiscale ha elaborato le informazioni relative ai redditi erogati dall'INPS a ciascun soggetto verificando il diritto al bonus ed eventualmente quantificandolo. A partire dalla mensilità di luglio 2014 l'Istituto erogherà il beneficio mensilmente sulla prestazione individuata unitamente al pagamento della prestazione stessa.

# Bonus in busta paga: aliquote IRPEF e scaglioni di reddito

## Bonus in busta paga: come funziona in base ai diversi scaglioni di reddito e come cambiano le aliquote IRPEF.

Francesca Vinciarelli - 6 maggio 2014



Dopo che si è concretizzata la promessa del governo Renzi del **Bonus IRPEF** - sconto fiscale, ma non per tutti, fino a 80 euro in più in **busta paga**, che riguarda solo i lavoratori **dipendenti e assimilati** e solo per il **2014** - con l'ufficializzazione dei dettagli della misura approvata nel Consiglio dei Ministri, si stanno moltiplicando le **analisi** di economisti e addetti ai lavori per valutare dal punto di vista macro e micro economico la validità del provvedimento, che ricordiamo non essere in realtà un vero e proprio credito d'imposta ma una soluzione "tecnica", che coinvolge da vicino tanto i sostituti d'imposta quanto i lavoratori stessi, chiamati a calcolare e valutare attentamente l'effettiva applicabilità del **bonus annuale fino a 640 euro** (che in alcuni casi, in virtù del meccanismo pensato dal Governo, potrebbe dover essere **restituito a fine anno**).

=> Aumento in busta paga: istruzioni, calcoli e casi particolari

## Bonus e scaglioni IRPEF

- redditi inferiori a 8.145 euro lordi annuali (incapienti): non è previsto alcun bonus IRPEF;
- redditi **tra 8.145 e 24.000** euro lordi: bonus di 640 euro, pari a 80 euro per 8 mesi;
- redditi **tra 24.000 e 26.000** euro: bonus decrescente in maniera lineare con il reddito, fino ad azzerarsi secondo la **formula**  $640 \times (26.000 - Y) / 2000$ , dove Y è il reddito annuale;
- redditi oltre 26.000 euro l'anno: non è previsto alcun bonus IRPEF.

=> Bonus busta paga: i lavoratori a rischio aumento

## Aliquote IRPEF

A fronte dell'applicazione del bonus in busta paga in base agli scaglioni di reddito, le **aliquote IRPEF** marginali effettive seguiranno il seguente schema:


Scaglioni di reddito	Aliquota	Detrazione – Formula	Aliquota effettiva
Fino a 8.145	23%	1.880	0
8.146 -15.000	23%	$978+902x((28.000-Y)/20.000)+640$	27,51%
15.001- 24.000	27%	$978+902x((28.000-Y)/20.000)+640$	31,51%
24.001- 26.000	27%	$978+902x((28.000-Y)/20.000)+640 x((26.000-Y)/2.000)$	63,51%
26.001- 28.000	27%	$978+902x((28.000-Y)/20.000)$	31,51%
28.001- 55.000	38%	$978x((55.000-Y)/27.000)$	41,62%
55.001-75.000	41%	0	41%
Oltre 75.000	43%	0	43%

Fonte: [Noisefromamerika.org](http://Noisefromamerika.org)

# Bonus IRPEF : quando spetta in pensione e cassa integrazione

Le contraddizioni del Decreto IRPEF in una circolare dei Consulenti del Lavoro: escluse dal bonus le pensioni ma ammesse quelle complementari, in dubbio l'aumento per chi è in CIG nel 2014 ed il calcolo dell'aumento da parte dei sostituti d'imposta.

Barbara Weisz - 7 maggio 2014



1522	Magg. ore lav. f.nott. avvic.	2,5	1,20	3,00
1601	Retribuzione tabellare			505,20
1605	Indennità di contingenza			530,19
1609	Trattam. distinto della retribuz			29,55
1612	Indennità sostitutiva di mensa			16,53
1616	I.P.C. ex protocollo 23/07/93			8,00
1625	11.ma mensilità			641,82
1630	Magg. lav. stra. fest. t.potato	0,7	0,60	0,40
1662	Magg. ore lav. turno nott. avvicin	4,0	1,41	6,77
1666	Ore straordinarie feriali	1,6	7,52	12,03
1670	Ore lav. in fest. naz. pers. turno r	6,0	8,51	51,06
1670	Ore lav. in fest. naz. pers. turno r	0,7	8,51	5,96
1697	Ind. giorn. p.v. e turno avvic.	24,0	0,52	12,48
1698	Ind. lav. domenic. p.v. e turno avv	2,0	5,61	11,62
1625	11.ma mensilità			6,40
1627	11.ma mensilità			9,48
1632	Ora non retribuita			10,64
3732	Tratt. a favore sindacato U.I.I.	1,5	7,09	13,96
3756	Addebiti buoni pasto			2,16
3920	Tratt. per assistenza volont. inte			7,27
3990	Ritenuta previdenza A.G.O.			161,53
3952	Rit. I.R.Pe.F.			170,65

Il bonus di **80 euro al mese** previsto dal Decreto IRPEF (*Di 66/2014*) spetta ai titolari di **pensioni complementari**, ma non ai comuni pensionati: è uno dei punti critici sottolineati dalla Circolare dei Consulenti del Lavoro, che evidenzia luci e ombre del provvedimento. Ci sono infatti diversi punti che, secondo l'analisi, il testo del decreto e la successiva circolare esplicativa dell' Agenzia delle Entrate non hanno chiarito.

## Titolari di pensioni

«Lascia perplessi la circostanza che siano **destinatari del credito** anche i «titolari di una prestazione pensionistica di cui al citato *D.Lgs. n.124/1993* (relativo alle pensioni complementari, n.d.r.), anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 un'attività di lavoro, atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere».

=> Bonus: aliquote IRPEF e scaglioni di reddito

## Percettori di ammortizzatori sociali

Inoltre, non è chiarissimo se spetti il bonus ai titolari di **ammortizzatori sociali** per il 2014, i quali hanno un reddito da lavoro dipendente (quale, ad esempio, l'indennità di cassa integrazione), ma possono non avere periodi lavorati nel corso del 2014.

Da una parte, si tratta di redditi da lavoro dipendente, ai quali quindi andrebbe il bonus di 640 euro per il 2014, dall'altra il comma 2 dell'articolo del decreto prevede che il credito sia rapportato al periodo di lavoro nell'anno. I consulenti del lavoro propongono un'interpretazione estensiva del concetto di "**periodo di lavoro**", da considerare il «periodo in cui è stato percepito uno dei redditi richiamati dalla norma indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro». Accettare questa linea interpretativa significa riconoscere il bonus ai redditi da ammortizzatori sociali.

=> Aumento in busta paga: istruzioni, calcoli e casi particolari

## Criteri di calcolo

C'è infine un'utile precisazione per i sostituti d'imposta (le imprese): il **calcolo dell'aumento** effettivamente dovuto va effettuato su base giornaliera, calcolando cioè per ciascun mese il numero dei giorni lavorativi. L'importo sarà di 80,98 euro per i mesi con 31 giorni, e di 78,77 euro per i mesi con 30 giorni.

*Fonte: Circolare n. 11/2014 della Fondazione Studi*

# Bonus busta paga: i lavoratori a rischio aumento

**I possibili casi particolari che potrebbero causare l'esclusione dei lavoratori dal bonus IRPEF di 80 euro.**

Noemi Ricci - 30 aprile 2014



L'**aumento in busta paga di 80 euro** mensili per i redditi da 8mila a 26mila lordi rischia di penalizzare altre categorie di lavoratori non inclusi nel bonus IRPEF studiato dal governo Renzi per ridurre il cuneo fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati. Particolarmente a **rischio** anche categorie "deboli" come le **mamme**, i **part-time**, gli **apprendisti** e anche i **cassaintegrati**.

=> Scarica il Decreto IRPEF 66/2014

## Capienza fiscale e contributiva

A tenerli fuori dal bonus IRPEF di 80 euro, pur avendone diritto, sarebbe la cosiddetta "**capienza fiscale e contributiva**" di cui si legge nel testo del DL IRPEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

=> Decreto IRPEF in Gazzetta: tutte le misure

In sostanza, dovendo aspettare la fine di dicembre 2014 per ottenere il bonus e dovendo questo essere **calcolato dal sostituto d'imposta**, ovvero dal datore di lavoro, insieme al conguaglio dei crediti e dei debiti di fine anno, non è da escludere il rischio che l'azienda non sia abbastanza "capiente" e quindi non sia nelle condizioni di poter compensare. Rischio che cresce nelle imprese di piccole dimensioni soprattutto in quelle in cui ci sono dei lavoratori in **CIG**. I lavoratori che percepiscono un reddito più basso, come quelli **part-time** e gli **apprendisti**, o coloro che lavorano in aziende che stanno facendo uso di **cassa integrazione a zero ore** o comunque con un numero ridotto di ore potrebbero rimanere esclusi dal bonus IRPEF per il fatto che stanno pagando contributi ridotti e un **IRPEF ridotta**, o addirittura azzerata in caso di familiari a carico.

## Compensazioni e conguagli

In realtà la compensazione degli importi pagati dal sostituto a titolo di bonus, in caso di insufficienza delle ritenute fiscali, può essere conguagliata anche con i **contributi INPS**. Tale recupero genererebbe un **credito in caso di incapienza**, ovvero quando il bonus anticipato è maggiore sia delle ritenute che dei contributi. In questo caso però sarebbe importante dare la possibilità di riconoscere un credito a favore del sostituto di imposta e di compensarlo ulteriormente o di chiederne il rimborso.

## Doppio Part-Time

Ci sono poi alcuni casi particolari, per i quali né la norma né la circolare esplicativa dell' Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti, che potrebbero rischiare di non vedersi attribuito il bonus IRPEF o di doverlo restituire a fine anno.

### => Aumento in busta paga: istruzioni, calcoli e casi particolari

E' il caso di chi svolge **due lavori part-time** con due datori di lavoro diversi ognuno dei quali erogherà il bonus al lavoratore producendo una duplicazione del credito. In in questa situazione il lavoratore dovrà restituire con la dichiarazione dei redditi quanto percepito in più in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Per ovviare al problema, visto che la norma prevede che il credito venga rapportato al periodo di lavoro nell'anno, si potrebbe interpretare tale indicazione ripartendo il bonus fino alla misurazione giornaliera dello stesso. In questo modo ogni datore di lavoro erogherebbe la propria quota di bonus sulla base alla percentuale di lavoro part-time svolto. Il tutto a patto che i due datori di lavoro sappiano entrambi dell'esistenza dell'altro.

## Doppio lavoro a progetto

Potendo anche il **lavoratore a progetto** prestare servizio per più datori di lavoro, lo stesso problema sopra descritto si potrebbe riproporre anche in questo caso. Stavolta la soluzione consistere nel consentire al collaboratore di scegliere tra i vari committenti quello che dovrà erogare il bonus, comunicandogli i propri redditi, così che questo venga erogato nella giusta misura.

## Retribuzione in mesi successivi

Nel caso in cui l'azienda corrisponda le **retribuzioni** ai propri lavoratori nel **mese seguente** a quello di riferimento il calcolo del bonus potrebbe essere falsato, dunque si potrebbe procedere con la divisione dell'importo spettante per 7 anziché per 8.